

## **IP148 - OPODO-SERVIZI DI AGENZIA TURISTICA ON LINE**

Provvedimento n. 23812

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 22118 del 16 febbraio 2011 (PS513), con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza di due distinte pratiche commerciali, poste in essere negli anni 2008-2010, da Opodo Italia S.r.l., consistenti: *a)* nella prospettazione, non rispondente al vero, della disponibilità di voli, alberghi o pacchetti turistici sul sito *www.opodo.it*, a prezzi particolarmente vantaggiosi senza l'indicazione delle relative componenti di costo; *b)* nell'offerta, durante il processo di prenotazione dei servizi turistici, della polizza assicurativa opzionale "*Opodo all-Inclusive*", mediante un sistema automatico di preselezione di tale servizio accessorio, implicante un ulteriore onere per il consumatore;

VISTA la propria delibera n. 23415 del 21 marzo 2012, con la quale l'Autorità ha contestato a Opodo Italia S.r.l. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 22118 del 16 febbraio 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. PREMESSA**

1. Con provvedimento n. 22118 del 16 febbraio 2011, notificato in data 7 marzo 2011, l'Autorità, all'esito del procedimento PS 513, ha deliberato che Opodo Italia S.r.l., aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, lettera *f)*, del Codice del Consumo. In particolare, nella *home page* del sito *www.opodo.it*, la pubblicità di voli, sistemazioni alberghiere, voli+albergo e pacchetti turistici, a tariffe vantaggiose, risultava ingannevole in relazione all'omessa completa informativa sul prezzo globale effettivo dei servizi intermediati, su tutte le componenti di costo delle transazioni (ad es., relative all'utilizzo della carta di credito o del bonifico bancario, alle spese di agenzia, ed altre voci di costo), nonché sui limiti alla disponibilità delle stesse offerte. Inoltre, la modalità di sottoscrizione della polizza assicurativa, attraverso un meccanismo di silenzio-assenso (*opt-out*), per effetto del quale il consumatore era obbligato a disattivare la casella automaticamente preselezionata dal sistema, in caso di disinteresse all'acquisto del servizio opzionale, è stata ritenuta ingannevole in considerazione della sua idoneità a ingenerare nel consumatore un erroneo convincimento in merito alla natura (facoltativa e non obbligatoria) del servizio medesimo. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha diffidato la società Opodo Italia S.r.l. dall'ulteriore diffusione della pratica commerciale di cui alla lettera *a)* del provvedimento sanzionatorio – essendo la pratica di cui alla lettera *b)* del medesimo provvedimento già cessata per effetto della modifica attuata dal professionista – chiedendo di presentare, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, una relazione illustrativa delle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida.

2. In data 3 giugno 2011 Opodo Italia S.r.l. ha trasmesso una relazione recante le modifiche apportate al sito *internet* e ha chiesto, il 7 giugno 2011, una proroga del termine di presentazione della relazione illustrativa al fine di integrare detta relazione con delle ulteriori misure per dare piena attuazione alle prescrizioni dell'Autorità.

3. Successivamente all'accoglimento dell'istanza di proroga (deliberata dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2011), la società, con comunicazione del 16 agosto 2011, trasmetteva la relazione integrativa della precedente relazione del 3 giugno 2011.

4. Segnatamente, il professionista riferiva di aver adottato una nuova veste grafica della *homepage* nella quale risultano rimosse le finestre relative ai voli e voli+hotel, eliminati i *banner* con i prezzi dei servizi reclamizzati, inserita la precisazione della cadenza bisettimanale dell'aggiornamento della verifica della disponibilità delle offerte pubblicizzate; di aver esplicitato nel sito le voci di costo non comprese nel prezzo pubblicizzato; nonché di aver inserito, nell'ambito delle Condizioni generali, una specifica avvertenza secondo cui la disponibilità ai prezzi promozionali è limitata sul piano temporale e valevole fino ad esaurimento posti.

5. Inoltre, sotto il profilo della trasparenza, il professionista ha evidenziato di aver consentito ai consumatori la visualizzazione del prezzo complessivo e delle singole componenti di costo (spese di transazione - pari a 5 euro per pagamenti con carte di credito e a 8 euro per i bonifici bancari - e spese di prenotazione di importo compreso tra i 12 e

i 22 euro a persona). Più precisamente, il dettaglio delle tariffe delle prenotazioni alberghiere riporta l'indicazione della tassa di soggiorno, ove localmente applicata, e la nuova schermata con i risultati di ricerca dei voli reca, sulla parte sinistra della pagina, un apposito *box* per aggiungere servizi opzionali, specificare il tipo di carta di credito utilizzata per il pagamento e visualizzare le spese di prenotazione (dovute a Opodo Italia S.r.l. per l'attività di intermediazione). In tal modo, le tariffe dei voli risultano comprensive di tutte le spese e le tasse non evitabili e prevedibili (salvo quelle dei voli *low cost* che non includono il supplemento applicato in relazione alla modalità di pagamento prescelta in conformità con la prassi adottata dalle compagnie aeree non di linea).

6. Successivamente, con comunicazione del 7 settembre 2011, Opodo Italia S.r.l. ha depositato alcune pagine che riproducono schermate attestanti la possibilità di visualizzare il dettaglio delle tariffe delle prenotazioni alberghiere con l'indicazione della tassa di soggiorno, ove localmente applicata.

7. Tuttavia, sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 24 novembre 2011, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sanzionatorio in quanto: con riferimento alle prenotazioni dei voli, un apposito riquadro, sulla parte sinistra dello schermo, recitava *"prezzi sono una stima. Il prezzo totale verrà mostrato nella pagina del pagamento (...) Quota di gestione non inclusa"*; inoltre, sia le offerte di pacchetti viaggio, sia le offerte di sistemazioni alberghiere recavano una differenza tra il prezzo indicato inizialmente e quello indicato al termine della prenotazione e, in relazione agli alberghi, compariva l'avvertenza *"Tasse ed altre spese supplementari potrebbero essere aggiunte alla partenza dall'hotel"*.

8. A seguito delle predette acquisizioni, in data 25 novembre 2011, gli Uffici hanno formulato una richiesta di informazioni a Opodo Italia S.r.l..

9. Quest'ultima, con nota del 30 dicembre 2011, ha fornito riscontro alla predetta richiesta indicando nel 31 gennaio 2012 la data di ultimazione delle implementazioni del proprio sito *web* e precisando quanto segue: di aver eliminato dalla *homepage* qualsiasi indicazione di prezzo relativa a voli e alle prenotazioni alberghiere; di aver eliminato l'avvertenza *"Tasse ed altre spese supplementari potrebbero essere aggiunte alla partenza dall'hotel"* in quanto i fornitori alberghieri indicano un prezzo finale comprensivo di ogni costo a carico dell'utente; di aver cambiato la propria politica di pubblicizzazione dei pacchetti viaggio limitandola a quelli che godono della più ampia disponibilità al prezzo indicato nella *homepage*. Con successiva nota del 1° febbraio 2012 la società ha comunicato di non esser riuscita a rendere disponibili le programmate implementazioni.

10. Con richieste di intervento, pervenute il 4 aprile, 15 novembre, 28 dicembre 2011 e 15 febbraio 2012, alcuni consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale di cui alla lettera a) del provvedimento n. 22118 del 2011 lamentando, in particolare, difetti di chiarezza del sito *web* e l'applicazione di costi non giustificati e dei quali non erano stati resi edotti.

11. Ulteriori informazioni, acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 12 e 13 marzo 2012, hanno attestato la reiterazione della pratica commerciale di cui alla lettera a) del provvedimento sanzionatorio; invero, ad esito della ricerca delle offerte volo+hotel, alcuni degli hotel non risultavano disponibili comparando un asterisco e la dicitura *"Siamo spiacenti, l'hotel selezionato non è più disponibile. Per favore seleziona un altro hotel dalla lista"*, e, poi, figurava l'avvertenza *"Alcune tasse e spese amministrative potrebbero essere addebitate a destinazione"*. Con riferimento ai soli voli, non risultava possibile conoscere né l'importo complessivo del costo da sostenere, né le singole voci se non al momento dell'immissione dei dati della carta di credito in quanto il *box* che compare nella *homepage* si limita a recitare: *"Alcune compagnie aeree applicano costi aggiuntivi. I seguenti prezzi sono una stima, il prezzo totale verrà mostrato nella pagina del pagamento. Per visualizzare il prezzo finale incluso di tutti i costi clicca su "Applica Spese". Tariffa per persona. Tasse incluse. Quota di gestione non inclusa."*

12. Poiché la pratica commerciale presentava, sulla base delle evidenze acquisite, il medesimo profilo di scorrettezza già accertato, l'Autorità, con provvedimento del n. 23415 del 21 marzo 2012, ha contestato a Opodo Italia S.r.l. di aver violato la delibera n. 22118 del 16 febbraio 2011.

13. Gli Uffici, in data 17 luglio 2012, hanno acquisito al fascicolo del procedimento diverse rilevazioni del sito *www.opodo.it* inerenti la fattispecie contestata.

## **II. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI**

14. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera del 21 marzo 2012 è stato comunicato a Opodo Italia S.r.l. in data 11 aprile 2012.

15. Opodo Italia S.r.l., con memoria pervenuta l'11 maggio 2012, ha chiarito di continuare a offrire il prodotto "volo+hotel", ma non attraverso apposite finestre nella *homepage* - essendo queste state rimosse, già dall'agosto 2011 -, bensì su richiesta del consumatore che seleziona il pulsante "volo+hotel" e ricerca una specifica meta e specifiche date. In tal caso, trattandosi di due servizi separati, offerti da fornitori diversi, cercati insieme dal motore di ricerca, può verificarsi, seppur di rado, che uno dei due fornitori non confermi la disponibilità.

16. Inoltre, il professionista ha ricordato di aver interrotto, a partire dall'11 agosto 2011, la collaborazione con il fornitore hotel.de in quanto quest'ultimo non era in grado di assicurare le tariffe effettivamente applicate alle sistemazioni alberghiere (ossia, se fossero comprensive delle tasse di soggiorno, ove applicate, e delle spese prevedibili e non evitabili).

Con riferimento al contestato *disclaimer* "Alcune tasse e spese amministrative potrebbero essere addebitate a destinazione" poi, Opodo Italia S.r.l. ha precisato che, nonostante il prezzo fornito risultasse esatto, l'avvertenza, inserita a mero titolo precauzionale, è stata cancellata, dal mese di maggio 2012, e sostituita dalla seguente: "Le informazioni relative alle strutture alberghiere vengono caricate dai singoli fornitori alberghieri che indicano il prezzo tutto incluso e nel caso in cui vi siano eventuali tasse comunali/locali da pagare in loco, vengono specificate".

**17.** Nell'audizione tenutasi l'11 giugno 2012 dinanzi agli Uffici, Opodo Italia S.r.l. ha premesso che il processo di implementazione del sito è stato rallentato a causa del recente mutamento del controllo della società passato dal gruppo spagnolo Amadeus a quello francese OdigeO, circostanza che ha comportato anche un avvicendamento del personale dirigenziale. La società ha, quindi, ricordato di aver curato una specifica attività di formazione rivolta agli addetti al servizio clienti, di aver eliminato dal sito *internet*, fin dall'agosto 2011, la promozione di prezzi "a partire da" e di pubblicizzare nella *homepage* i soli pacchetti vacanza forniti dal *tour operator* Mia Vacanza che assicura almeno un 10% di *stock* (in mancanza del quale l'offerta viene rimossa dalla stessa *homepage*).

**18.** Nel corso della medesima audizione la società ha puntualizzato che l'offerta dei prezzi dei voli rispecchia quelli forniti dalle compagnie aeree, che per il 50% del traffico, i prezzi dei voli sono pienamente trasparenti e completi mentre il residuo 50% è oggetto di *test* tecnici; che la *fee* applicata per ogni transazione non ha un importo fisso, ma è variabile in funzione del servizio acquistato e al momento in cui è acquistato. Il professionista ha, infine, evidenziato che in relazione alle circa 75.500 transazioni effettuate dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2012, sono pervenuti solo 58 reclami che riguardano i profili più disparati.

**19.** Con memoria del 4 luglio 2012, Opodo Italia S.r.l. ha depositato documentazione attestante lo svolgimento, il 26 novembre 2010, di uno specifico programma di *compliance*, destinato ai propri lavoratori della direzione commerciale e del *call center*, sul rispetto delle norme in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevoli.

**20.** Con ulteriore memoria del 17 luglio 2012 il professionista ha precisato di aver dato prontamente riscontro a tutti i reclami pervenuti. In particolare, è stato indicato che un cospicuo numero di segnalazioni (21) riguardava richieste di cancellazione di prenotazione/rimborso/attivazione assicurazione e che Opodo Italia S.r.l. ha attivato la procedura necessaria affinché la compagnia aerea rimborsasse i biglietti ovvero ha inviato la cancellazione della prenotazione al consumatore affinché questi potesse inoltrarla all'assicuratore, insieme alla documentazione occorrente. Altre segnalazioni (19) investivano problematiche attinenti al contratto di trasporto aereo e, pertanto, responsabilità configurabili unicamente in capo ai vettori (ritardi, perdite bagaglio, overbooking, cancellazioni o cambi operativi, riprotezioni, fallimenti). Sporadiche richieste, infine, concernevano: errori nella prenotazioni (7) non imputabili a Opodo Italia S.r.l. (tuttavia attivatasi per una nuova prenotazione o con rimborsi); pacchetti turistici (4, fattispecie in cui sussiste la responsabilità esclusiva del *tour operator*; errori relativi a documenti di identità (4) effettuati dai clienti ai quali, comunque, il professionista ha prestato assistenza; aumenti di tariffe causati dal pagamento con bonifico bancario effettuato in giorno successivo a quello della prenotazione (2), circostanza della quale il professionista rende edotti i consumatori riconoscendo loro il rimborso nel caso in cui non accettino l'aumento tariffario.

### III. VALUTAZIONI

**21.** Alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisca inottemperanza alla delibera del 16 febbraio 2011, n. 22118. Invero, nonostante le implementazioni del sito *web* del professionista e la nuova veste grafica della *homepage*, non risulta garantita ai consumatori una chiara percezione, sin dal contatto iniziale, del costo globale delle offerte disponibili e, pertanto, la pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato alla lettera a) del citato provvedimento n. 22118 del 2011.

**22.** In primo luogo, quanto all'offerta delle sistemazioni alberghiere, l'operatore continua a non garantire una informativa chiara e trasparente sui costi. Al riguardo, giova rilevare che dopo aver selezionato dall'*homepage* la voce "hotel" e le date di soggiorno, nonché cliccato sul bottone "cerca", appare una schermata con tanti riquadri quanti sono gli hotel disponibili con i prezzi per camera per notte. Se si esamina un hotel, il relativo riquadro presenta, sulla destra, la voce "Prenota" cliccando sulla quale si viene indirizzati ad una pagina in cui viene evidenziato il prezzo finale (che effettivamente corrisponde all'importo pubblicizzato nella pagina precedente moltiplicato per il numero delle notti richieste) e, sulla sinistra, la voce "Dettagli" cliccando sulla quale si apre il riquadro "Camere", recante il prezzo totale (per tutto il soggiorno) delle diverse tipologie di camera disponibili e la dicitura "Termini e condizioni della camera" posizionando sulla quale il *mouse* si visualizza un altro riquadro che riporta più voci tra cui: "Tasse e spese supplementari: Il costo totale del soggiorno include tutte le tasse sopra indicate. Potrebbero comunque essere aggiunte delle tasse extra (es: tasse di soggiorno)"; con riferimento ad alcune città (es. Roma) compare anche la voce "Extra: 10% iva è incluso. E' escluso 2 euro tassa di soggiorno per notte a persona. Costi di servizio non applicabile".

**23.** In secondo luogo, anche nell'ambito della promozione dei voli, l'operatore continua a non garantire una informativa chiara e trasparente sui costi. Infatti, dopo aver selezionato dall'*homepage* la voce "Vol", la meta e le date di partenza e di ritorno, nonché cliccato sul bottone "cerca", al consumatore appare una schermata con i risultati di ricerca dei voli e relativi prezzi. Più precisamente, l'importo espresso in cifre è corredato dalla dizione "Prezzo/adulto (spese di prenotazione e transazione escluse)" e "Prezzo tariffe + tasse". Nella parte sinistra della schermata, poi, sotto il riquadro "Filtra i tuoi risultati" (per scegliere orari, aeroporti e compagnie aeree) compare il riquadro "Spese", per individuare gli importi eventualmente applicati per bagagli, metodo di prenotazione e quota di gestione. Detto ultimo

riquadro reca l'avvertenza *"Alcune compagnie aeree applicano costi aggiuntivi. I seguenti prezzi sono una stima, il prezzo totale verrà mostrato nella pagina del pagamento. Per visualizzare il prezzo finale incluso di tutti i costi clicca su 'Applica Spese'. Tariffa per persona. Tasse incluse. Quota di gestione non inclusa"*. Selezionando il numero dei bagagli, la modalità di pagamento e la quota di gestione e cliccando sul bottone *"Applica"*, l'utente viene indirizzato ad un'altra schermata che riporta i risultati della ricerca dei voli già effettuata con i relativi prezzi che, tuttavia, appaiono invariati rispetto a quelli indicati nella precedente schermata; però sotto l'importo espresso in cifre compare la dicitura *"Dettaglio prezzo"* e solo posizionando il *mouse* su di essa si visualizza un riquadro con le voci *"Spese carta di credito"*, *"Spese di prenotazione"* e, quindi, compare il *"Subtotale"* maggiorato rispetto al prezzo iniziale. Nel riquadro è, poi, posta l'avvertenza: *"Prezzo stimato. La compagnia aerea confermerà il prezzo nella pagina di pagamento. Solo i costi di prenotazione delle compagnie low cost sono inclusi. Il biglietto include la tariffa base per gli adulti e il bagaglio per i bambini (fare riferimento al peso massimo consentito dalla compagnia). I Kg in eccesso andranno pagati direttamente al check-in della compagnia aerea"*. Infine, al momento finale del processo di prenotazione, prima dell'inserimento dei dati della carta di credito, viene visualizzato in modo chiaro l'importo globale da pagare.

**24.** Alla luce degli elementi in atti e nonostante le iniziative intraprese da Opodo Italia S.r.l., permangono le stesse criticità già rilevate nel citato provvedimento n. 22118 in ordine alla mancata completezza e chiarezza dell'informativa sul prezzo globale effettivo dei servizi e su tutte le componenti di costo delle transazioni. In altri termini, risulta il permanere della pratica commerciale scorretta di cui alla lettera a) del provvedimento inibitorio del 16 febbraio 2011, n. 22118, successivamente alla sua ricezione.

**25.** Per tali motivi si ritiene che il comportamento posto in essere da Opodo Italia S.r.l. costituisca inottemperanza alla delibera del 16 febbraio 2011, n. 22118.

#### **IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**26.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

**27.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**28.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto del fatto che le comunicazioni commerciali sono veicolate attraverso *internet*. Per quanto concerne la durata, dagli elementi in atti risulta che la mancata ottemperanza alla diffida nei termini di cui sopra, è stata posta in essere dal 7 marzo 2011, data di notifica del provvedimento n. 22118 del 16 febbraio 2011 e che essa è ancora in corso.

**29.** Considerati tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie e considerato il fatturato di Opodo Italia S.r.l. al 31 dicembre 2010, pari a 3.052.000 euro, nonché la circostanza che il professionista ha registrato perdite di bilancio pari a 36.000 euro, si ritiene di irrogare a Opodo Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 € (ventimila euro).

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

a) che il comportamento della società Opodo Italia S.r.l., consistito nell'aver violato la delibera n. 22118 del 16 febbraio 2011, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Opodo Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal

giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*